

Protocollo di Legalità

tra

Prefettura di Sondrio - Ufficio Territoriale del Governo

ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia

**A.T.I. Claudio Salini S.p.A. (mandataria) – Geom. Locatelli Lavori S.p.A.,
già A.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (mandataria) – Locatelli Geom. Gabriele S.p.A. – Cotea
Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l. – Castelli Lavori S.r.l.**

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, relativo
"progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S. 38 Variante di Morbegno, dallo
svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Stralcio 1° – Tronco A – dallo svincolo di Fuentes
allo svincolo di Cosio. Lotto 1° "

La Prefettura di Sondrio - Ufficio Territoriale del Governo, nella persona del Prefetto pro-tempore;

ANAS S.p.A. – nella persona del Dirigente responsabile dell'Unità Legalità e Trasparenza, Dr.
Giancarlo Perrotta;

A.T.I. Claudio Salini S.p.A. (mandataria) – Geom. Locatelli Lavori S.p.A., nella persona del geom.
Alberto Cambruzzi;

Premesso:

- che con il decreto interministeriale del 14 marzo 2003, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- che nel programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n° 443, approvato con Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n° 121 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 51 del 2002 risulta compreso, nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano" l'intervento "Accessibilità Valtellina";
- che il CIPE con Deliberazione n° 151 del 2 dicembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 196 del 2006, ha approvato il progetto definitivo per appalto integrato del Lotto 1 – Variante di Morbegno - dallo svincolo di Fuentes (compreso) al Tartano (compreso) prendendo atto di una proposta di realizzazione di un primo stralcio "da Fuentes a Cosio a 4 corsie e da Cosio a sx Bitto a 2 corsie" e che l'allegato 3 della suddetta Deliberazione ha previsto una esplicita clausola antimafia;
- che l'ANAS S.p.A. ha pubblicato in data 04/06/2007 il bando di gara per "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S. 38 Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Stralcio 1° – Tronco A – dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio. Lotto 1°";
- che con Disposizione del Presidente dell'ANAS n° 113 del 04/06/2008, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all' A.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (mandataria) – Locatelli Geom. Gabriele S.p.A. – Cotea Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l. – Castelli Lavori S.r.l.;
- che in data 15/09/2008 è stato stipulato, tra ANAS S.p.A. e la suddetta ATI il contratto di appalto dei lavori;



- che una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che per contrastare il citato fenomeno criminale, è stato istituito presso la Prefettura-U.T.G. di Sondrio il "Gruppo Interforze", con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali;
- che ANAS, tramite il Compartimento della Viabilità per la Lombardia, in qualità di soggetto aggiudicatore, può provvedere, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che la compagine della suddetta ATI ha subito una trasformazione e la ragione sociale della medesima è mutata da "A.T.I. Salini Locatelli S.r.l. – Locatelli Geom. Gabriele S.p.A. – Cotea Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l. – Castelli Lavori S.r.l." a "A.T.I. Claudio Salini S.p.A. – Geom. Locatelli Lavori S.p.A.";
- che è necessario, pertanto, assicurare il pieno rispetto della legalità nel settore dei pubblici appalti, attraverso una più intensa, costante collaborazione interistituzionale che abbia come obiettivo il contrasto efficace dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;
- che occorre sviluppare la collaborazione istituzionale con i soggetti pubblici interessati, volta ad incrementare, anche nel settore dei pubblici appalti, la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa e, in specie, la prevenzione e il controllo dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- che si rende necessario, per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;
- che l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";
- che i "lavori sulla S.S. 38 Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. Stralcio 1° – Tronco A – dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio. Lotto 1°" sono essenzialmente compresi nel territorio della provincia di Sondrio, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al punto e comma 3 articolo 176 del D.Lgs. n° 163/2006, è da individuare nel Prefetto di Sondrio;

Considerato che:

- l'opera da realizzare determina, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori un rilevante impatto sul territorio di competenza della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio;




Ritenuto:

- che gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico e sociale della provincia di Sondrio e di quelle vicine e non debbono essere negativamente condizionati ed ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche;

SI STIPULA

ART. 1

tra la Prefettura – U.T.G. - di Sondrio, l'ANAS – Compartimento della Viabilità per la Lombardia (stazione appaltante) e l'A.T.I. Claudio Salini S.p.A. (mandataria) – Geom. Locatelli Lavori S.p.A., il seguente "Protocollo di Legalità" finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere citate in premessa.

CAPO I VERIFICHE ANTIMAFIA

ART. 2

1. Ai fini del presente Protocollo di Legalità, l'A.T.I. Claudio Salini S.p.A. (mandataria) – Geom. Locatelli Lavori S.p.A., in qualità di appaltatore, è individuata quale "soggetto responsabile della sicurezza dell'Opera", anche sotto il profilo antimafia.
2. L'ATI ha l'obbligo di comunicare i dati, relativi alle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'Opera, all'ANAS e alla Prefettura di Sondrio.
3. L'ATI ha altresì l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione degli assetti societari.
4. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.
5. L'ANAS si impegna a rendere disponibile una banca dati per la gestione informatizzata dei dati trasmessi dall'ATI ed implementata dalle informazioni dalla stessa acquisite.
6. L'ANAS, in qualità di Stazione Appaltante, s'impegna ad inserire nei successivi ed eventuali bandi di gara connessi all'opera in oggetto una c.d. clausola di gradimento con la quale viene vietato alle imprese aggiudicatarie o affidatarie, di subappaltare o sub affidare alle aziende che abbiano partecipato alla stessa gara.

ART. 3

1. Le parti, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
2. L'ANAS, al fine di garantire il massimo livello di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ha l'obbligo di acquisire le Informazioni Antimafia prima della stipula dei contratti conclusi dalla stessa o prima di autorizzare l'ATI alla stipula di contratti o subcontratti o subaffidamenti relativi a lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore ai 20.000,00 euro.
3. Per le imprese aventi sede legale nel territorio di altra provincia, La Prefettura - U.T.G. di Sondrio inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98 l'obbligo di acquisire le informazioni, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.
4. Nella richiesta di informazioni devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'allegato 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Le informazioni riguarderanno non solo le persone giuridiche e fisiche elencate nell'allegato 5 del decreto, ma, indipendentemente dalla forma giuridica della società, i soci ed i sindaci; per le S.a.s., anche i soci accomandanti; per i consorzi, la richiesta riguarderà le consorziate cui saranno effettivamente affidati i lavori.

5. Indipendentemente dall'importo dei relativi contratti di cui al comma 2, sono sempre acquisite dall'ANAS le Informazioni antimafia per le imprese aventi per oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
- trasporto di materiale a discarica;
 - trasporto e smaltimento di rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura di servizi di logistica, di supporto, del vitto e dell'alloggiamento del personale
 - servizi di guardiana di cantiere;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs.12 aprile 2006, n. 163);
 - noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs.12 aprile 2006, n. 163);
 - servizi di autotrasporti
6. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/98 è comunicato dalla Prefettura all'ANAS.
7. Nei casi di urgenza, l'ANAS può procedere, anche immediatamente dopo la richiesta di Informazioni Antimafia, alla stipula o all'autorizzazione dei subcontratti. In tali casi il contratto e l'autorizzazione è rispettivamente stipulato o rilasciata sempre sotto condizione risolutiva, comportando l'automatica risoluzione del contratto e revoca dell'autorizzazione, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa, ove vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subcontratto.

ART. 3-bis

1. Le informazioni del Prefetto accertante le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono ostative alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti (art.10 co.7 lett. a – b – c DPR 252/98)
2. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste diano esito positivo, i relativi contratti o sub-contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti dall'ANAS o dall'ATI (art.12 co.4 u.c. del DPR 252/98)
3. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98, previa comunicazione alla Prefettura della motivata urgenza, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti e i sub-contratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. L'ANAS effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.
4. In detti casi l'ATI comunica alla Prefettura e all'ANAS l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.

ART. 4

1. Le informazioni di cui all'art.1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n.726 e s.m.i. (c.d. Informazioni Prefettizie atipiche) saranno valutate dall'ANAS ai fini del gradimento dell'impresa cui le informazioni si riferiscono, per gli effetti di cui all'art.11, comma 3 del DPR 252/98. Tali facoltà di risoluzione e di revoca saranno espressamente contenute in apposita clausola dei contratti stipulati dall'ANAS e/o ATI.
L'esito delle valutazioni sarà sempre comunicato alla Prefettura.

CAPO II
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI
CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

ART. 5

1. L'ANAS si impegna ad acquisire da ciascuna società od impresa, a cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:
 - a) Clausola n. 1: *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'ANAS, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori."*
 - b) Clausola n. 2: *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'ANAS, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)"*
2. L'ATI procederà all'inserimento di dette clausole nei contratti e quindi alla risoluzione di quelli stipulati con le imprese che si renderanno responsabili della loro inosservanza (cd. Clausola risolutiva espressa).
3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
4. L'ANAS si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di Sondrio di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. L'ATI si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere .
7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti dell'ATI, dal terzo affidatario e, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e dai sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 6

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle Grandi Opere deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.
2. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri, allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori e degli accessi dei mezzi e delle imprese.
Il Piano di controllo prevederà la nomina, da parte dell'ATI, di un responsabile di cantiere, che assumerà la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni contenute nel documento.

Egli trasmetterà telematicamente all'ANAS, con cadenza prefissata, le informazioni sul procedere dei lavori, comprese le indicazioni sulle ditte e sui mezzi presenti in cantiere, sui dipendenti impiegati nei lavori e sulle persone a qualsiasi titolo autorizzate all'accesso. Questi dati saranno oggetto di accertamenti e di verifiche incrociate da parte del Gruppo Interforze.

ART. 7

1. Il "Gruppo Interforze" procede ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese che chiedono di partecipare alle gare di appalto dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.
2. Il "Gruppo Interforze" informa la Prefettura – U.T.G di Sondrio sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata all'ANAS un'apposita informativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.
3. A tal fine, l'ATI si impegna a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del "Gruppo Interforze", allo scopo di svolgere l'attività di controllo, anche sui cantieri, della regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa di settore, in conformità alle competenze istituzionali dei vari componenti il "Gruppo Interforze" medesimo.

CAPO III VERIFICHE TECNICHE

ART. 8

1. Ferme restando le verifiche tecniche obbligatorie previste dalle norme di settore ai sensi dell'art.15 D.M. N.145/2000 , al fine di garantire l'idoneità e la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, l'A.T.I. s'impegna a sostenere gli oneri che derivano dall'eventuale svolgimento di attività tecniche di campionatura o il carotaggio richiesti dal Prefetto nell'ambito dei suoi poteri di monitoraggio delle opere pubbliche.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9


1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di Legalità".
2. Di tanto si fanno carico, per quanto di rispettiva competenza,
 - L'ANAS, in qualità di Soggetto aggiudicatore dell'opera,
 - L'ATI , in qualità di Appaltatore

ART. 10


1. Il Protocollo di legalità avrà durata fino alla conclusione dei lavori.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Sottoscritto a Sondrio, il 27 ottobre 2011

per l'ATI APPALTATRICE
Geom. Alberto Cambuzzi



per L'ANAS S.p.A.
Dr. Giancarlo Perrotta



IL PREFETTO DI SONDRIO
Dott.ssa Erminia Rosa Cesari

